



COMUNE DI ANZOLA D'OSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 45 in data 07-08-2023

Oggetto: CESSAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DELLE SCHEDE ANAGRAFICHE INDIVIDUALI, DI FAMIGLIA E DI CONVIVENZA CONSERVATE NELLO SCHEDARIO CARTACEO IN SEGUITO ALL'AVVENUTO SUBENTRO NELL'ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE (ANPR).

L'anno duemilaventitre addì sette del mese di Agosto alle ore 10:45 nella SEDE COMUNALE, convocata dal Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
MELLONI ANDREA	SINDACO	X	
BIANCHI TOMMASO	VICE-SINDACO	X (***)	
FERRARIS GIADA	ASSESSORE		X
Presenti – Assenti		2	1

Assiste all'adunanza, con le funzioni previste dall'art.97 comma 4, a) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, il Segretario Comunale Dott. GIOVANNI BOGGI (***), il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. ANDREA MELLONI – nella sua qualità di SINDACO – assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

(***) – presenti in modalità telematica ai sensi del Regolamento Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 25.06.2020.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), come modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che ha istituito l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), la quale è subentrata all'Indice nazionale delle anagrafi (INA) e alle anagrafi della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all'estero gestite dai comuni;

Visto che l'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo Regolamento anagrafico della popolazione residente), così come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), del decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 2015, n. 126 (Regolamento recante adeguamento del regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, alla disciplina istitutiva dell'anagrafe nazionale della popolazione residente), prevede al primo comma che: "Le schede individuali, di famiglia e di convivenza devono essere conservate e costantemente aggiornate, in formato elettronico, ai sensi della disciplina prevista dall'articolo 62, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82";

Considerato che:

- per effetto del subentro nell'Anagrafe Nazionale la banca dati anagrafica è esclusivamente digitale ed è detenuta dal Ministero dell'interno, il quale garantisce attraverso il Centro Nazionale dei Servizi Demografici (CNSD) la sicurezza dei dati e la corretta conservazione;
- dal subentro in ANPR le modalità di conservazione e aggiornamento delle schede anagrafiche sono esclusivamente informatizzate e che ogni comune potrà rilasciare la certificazione anagrafica esclusivamente dall'ANPR;

Dato atto che questo Comune è transitato nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente in data 07.05.2018 e che da questa data le operazioni di aggiornamento delle posizioni anagrafiche delle posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze di competenza del Comune devono essere effettuate sulle schede individuali, di famiglia e di convivenza registrate in ANPR, quale banca dati ufficiale, gestita dal Ministero dell'interno;

Considerato che l'articolo 62, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 prevede che "Al fine dello svolgimento delle proprie funzioni, anche ampliando l'offerta dei servizi erogati on-line a cittadini e imprese, direttamente o tramite soggetti affidatari dei servizi, il Comune può utilizzare i dati anagrafici eventualmente detenuti localmente e costantemente allineati con ANPR al fine esclusivo di erogare o usufruire di servizi o funzionalità non fornite da ANPR";

Considerato che questo Comune, già da prima del subentro nell'Anagrafe Nazionale, gestisce i dati anagrafici detenuti localmente attraverso un apposito software gestionale, il quale offre le necessarie garanzie di sicurezza per la conservazione e la storicizzazione delle informazioni e dei dati ivi registrati, gestito dalla società PA Digitale di Pieve Fissiraga;

Considerato altresì che questo Comune, anche successivamente al subentro, ha continuato ad aggiornare le schede anagrafiche in formato cartaceo: schede individuali (AP5), schede di famiglia (AP6), schede di convivenza (AP6a), tenute nello schedario comunale presso l'ufficio anagrafe;

Dato atto che, per effetto dell'avvenuto subentro, non è più richiesto l'aggiornamento delle schede anagrafiche cartacee detenute dal Comune;

Ritenuto pertanto di disporre, in virtù dei principi di economicità e di efficienza dell'azione amministrativa, la cessazione delle attività di aggiornamento delle schede anagrafiche in formato cartaceo: schede individuali (AP5), schede di famiglia (AP6), schede di convivenza (AP6a) a far data dal 01.09.2023;

Considerato che lo schedario cartaceo sarà conservato all'interno dell'ufficio anagrafe e sarà utilizzato

per la consultazione e per la certificazione relativa alle posizioni anagrafiche pregresse a norma dell'articolo 35, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo Regolamento anagrafico della popolazione residente);

Vista la legge 24 dicembre 1954, n. 1228 (Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo Regolamento anagrafico della popolazione residente);

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale);

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Viste le istruzioni impartite con proprie circolari dal Ministero dell'Interno;

Acquisito il parere favorevole tecnico da parte del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000;

Dato atto che non è necessario acquisire il parere di regolarità contabile in quanto la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Con votazione unanime palese, per i motivi esposti in narrativa

DELIBERA

- 1) di disporre la cessazione delle attività di aggiornamento delle schede anagrafiche in formato cartaceo: schede individuali (AP5), schede di famiglia (AP6), schede di convivenza (AP6a) a far data dal 01.09.2023.
- 2) di dare atto che lo schedario cartaceo sarà comunque conservato all'interno dell'ufficio anagrafe e sarà utilizzato per la consultazione e per la certificazione relativa alle posizioni anagrafiche pregresse a norma dell'articolo 35, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo Regolamento anagrafico della popolazione residente).
- 3) di trasmettere copia della presente deliberazione alla Prefettura – UTG del Verbano Cusio Ossola.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo *Regolamento comunale sui controlli interni*, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Parere Favorevole

Data: 07-08-2023

Il Responsabile del Servizio
ROSSANA BELTRAMI

Il presente verbale viene così sottoscritto.

Il Segretario Comunale
f.to dott. GIOVANNI BOGGI

Il Presidente della Seduta
f.to dott. ANDREA MELLONI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Anzola D'Ossola ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.